

STATUTO

SE PUEDE COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA CASTELLI BR VIA
GIANTURCO 11

Numero REA: BR - 142458

Codice fiscale: 02384570749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	di tipo A e B	
	"SE PUEDE Cooperativa Sociale di Servizi"	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una Società coo-	
	perativa Sociale a responsabilità limitata denominata "SE	
	PUEDE Cooperativa Sociale di Servizi".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 2 (Sede)	
	La Società ha sede sociale in Villa Castelli (BR).	
	Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti	
	con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 (Durata)	
	La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta e potrà essere prorogata nelle forme di leg-	
	ge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del	
	termine sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordina-	
	ria.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	

	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio- assisten-	
	ziali ed educativi a favore di singoli e della collettività	
	nonchè di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inseri-	
	mento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situa-	
	zioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate,	
	quali:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite al-	
	l'attività sanitaria, socio sanitaria, socio- culturale, so-	
	cio - assistenziale, educativa e ricreativa per soggetti con	
	disabilità psichica e motoria, per bambini, giovani, anzia-	
	ni, immigrati, donne abusate, ragazze - madri e soggetti in	
	difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricrea-	
	tive, culturali, formative e assistenziali; la progettazione,	
	l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigra-	
	ti, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali	
	e ricreativi, feste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di cen-	
	tri ricreativi, laboratori artistici, botteghe, asili nido,	
	scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gio-	
	co, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e al-	
	l'assistenza dei disabili psichici e fisici, di anziani e	

	della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; at-	
	tività e servizi per l'integrazione di soggetti con disabi-	
	lità e/ o fragilità;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di cen-	
	tri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreati-	
	va, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche,	
	mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro	
	servizio volto alla formazione, informazione, socializzazio-	
	ne e assistenza a favore in particolare di soggetti con disa-	
	bilità psichiche e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di cen-	
	tri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanita-	
	rie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al	
	sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qua-	
	lità della vita delle persone anziane e dei soggetti in dif-	
	ficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servi-	
	zi di portierato sociale;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale	
	a favore di bambini, giovani, adolescenti, donne, immigrati,	
	anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel ri-	
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti, coloro che	
	vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene menta-	
	le, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani	
	o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per don-	

	ne abusate o in stato di bisogno siano esse ragazze - madri	
	e non, centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano	
	in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la pro-	
	mozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, so-	
	ciale e dei conflitti;	
	9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezio-	
	ne e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezio-	
	ne internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-	
	giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento del-	
	le pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certi-	
	ficazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone in condizioni di detenzione o internamento in i-	
	stituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle mi-	
	sure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, al-	
	lo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	11. organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	
	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	

	12. la promozione e la gestione di attività e servizi di na-	
	tura ricreativa, culturale, formativa ed educativa, volte a	
	favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle	
	funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone di-	
	sabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno	
	o svantaggio;	
	13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei	
	settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado del-	
	le prestazioni;	
	14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di atti-	
	vità di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle atti-	
	vità e dei servizi sanitari, socio - sanitari, socio - cultu-	
	rali, socio - assistenziali, educativi e ricreativi per bam-	
	bini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività	
	e servizi di consulenza e formazione finalizzata in partico-	
	lare all'obiettivo della massima integrazione sociale di sog-	
	getti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni	
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condi-	
	zioni socio - economiche e culturali;	
	15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sa-	
	nitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	

	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di as-	
	sistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti,	
	nonchè di ogni attività e servizio volto alla lotta alla po-	
	vertà e all'esclusione sociale;	
	16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative al-	
	le problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
	nazionale e internazionale;	
	17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e docu-	
	mentaristici o in occasione di manifestazioni socio - cultu-	
	rali, di materiale informativo e documentario;	
	18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enun-	
	ciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dal-	
	le leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammi-	
	nistrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanita-	
	rie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di	
	formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indet-	
	ti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi ine-	
	renti all'oggetto sociale;	
	19. ideazione e gestione di progetti educativo - didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione moto-	
	ria e psicomotoria.	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle atti-	

	vità di cui alla precedente lettera a), provvedere alla orga-	
	nizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea -	
	di una o più attività produttive ritenute opportune per l'in-	
	serimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei de-	
	creti applicativi della legge 381/ 1991 e ss. mm. ii., nell'	
	ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, com-	
	merciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assu-	
	mendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra for-	
	ma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la	
	possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in	
	punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribu-	
	zione, quali per esempio:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-	
	nizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione,	
	deblattizzazione e ogni altra attività similare nonchè manu-	
	tenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzi-	
	ni, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia pri-	
	vati;	
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio	
	e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione	
	e la manutenzione di aree erbose;	
	3. la coltivazione di terreni in Italia e la raccolta di pro-	
	dotti della terra, la gestione di serre e impianti di speri-	
	mentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essen-	
	ze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrati-	

	vi per le attività agro - forestali;	
	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la prepa-	
	razione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, ce-	
	spugliati, pascolativi, la fornitura e il collocamento a di-	
	mora delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-	
	stione di parchi naturali attrezzati, musei nonchè ogni ini-	
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	6. l' organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonchè altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazio-	
	ne e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e pri-	
	vati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde	
	pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinta-	
	zione di parchi naturali e riserve integrali, formazione di	
	aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impian-	
	ti di orti botanici;	
	8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-	

	vità di catering, rivolti in particolare a giovani, studen-	
	ti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,	
	nell' ambito di progetti per la promozione e la valorizzazio-	
	ne del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonchè di	
	progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori	
	della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solida-	
	rietà tra i popoli;	
	9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuar-	
	si con qualsiasi mezzo, nonchè il servizio di trasporto alun-	
	ni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi	
	di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato com-	
	presa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrez-	
	zature speciali per il trasporto su scale e gradini;	
	10. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteria-	
	li nonchè gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e	
	complementare;	
	11. organizzazione e gestione di eventi e cerimonie;	
	12. l' organizzazione e gestione di attività manifatturiere,	
	di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inseri-	
	mento lavorativo dei soci svantaggiati;	
	13. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a	
	favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni	
	di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizza-	
	zione, installazione e gestione di impianti per la produzio-	

	ne di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone	
	altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	14. attività e servizi di comunicazione, con particolare ri-	
	ferimento a servizi informatici quali per esempio programma-	
	zione, realizzazione siti internet, database, attività di as-	
	sistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi o-	
	perativi;	
	15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accogliem-	
	za di animali quali per esempio canili, gattili, fattorie di-	
	dattiche; nonchè di ogni attività complementare e connessa;	
	16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazio-	
	ne di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
	17. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installa-	
	zione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di	
	impianti elettrici, termo - tecnici e idraulici in genere,	
	nonchè lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quan-	
	to sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e	
	di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, i-	
	droelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di	
	smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;	
	18. la promozione e l'organizzazione della formazione profes-	
	sionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze,	
	studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavo-	
	ro delle persone svantaggiate, nonchè la preparazione di ope-	
	ratori al fine di maturare profili idonei a intervenire in	

	modo qualificato sull'integrazione socio - lavorativa dei	
	soggetti svantaggiati;	
	19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di	
	ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbi-	
	mento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa	
	creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qua-	
	lora non riservate a professionisti od operatori qualificati.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte	
	le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a	
	diffondere i principi della solidarietà e della responsabi-	
	lità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita,	
	sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni	
	di svantaggio, sia esso di natura psicofisica o socio cultu-	
	rale ed economica, e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e	
	b), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, avverran-	
	no con gestioni amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali.	
	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e	
	associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare	

	lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in confor-	
	mità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituen-	
	do una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, di-	
	sciplinata da apposito regolamento limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccol-	
	ta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La coope-	
	rativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamen-	
	to aziendale. La cooperativa può aderire a un gruppo coopera-	
	tivo paritetico ai sensi dell' articolo 2545- septies del co-	
	dice civile.	
	Articolo 5 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale della provin-	
	cia di Brindisi, attraverso l'erogazione di servizi so-	
	cio-assistenziali, sanitari ed educativi.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art.1 lett. "a" e "b" ispirandosi ai principi	

	di solidarietà e mutualità.	
	Articolo 6 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo come stabilito all'art. 2522 c.c. se-	
	condo comma. Se il numero dei soci dovesse divenire inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la So-	
	cietà si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci i lavoratori di ambo i ses-	
	si che abbiano la cittadinanza italiana; che abbiano conse-	
	guito la capacità di agire e che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale	
	possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa so-	
	ciale e/o cooperare attivamente al suo esercizio e al suo	
	sviluppo a condizione che non esercitino in proprio imprese	
	identiche o affini a quelle di cui all'art. 4.	
	Articolo 6 Bis (Soci volontari)	
	Possono assumere la qualifica di soci volontari coloro i qua-	
	li prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della leg-	
	ge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono	
	ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Articolo 7 (Ammissione a socio)	
	Chi intenda essere ammesso a socio della cooperativa deve	
	presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specifi-	
	cando:	
	a. se persona fisica:	
	1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del ri-	
	chiedente, codice fiscale, qualifica lavorativa;	
	2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	3. quant'altro l'assemblea deciderà necessario conoscere ai	
	fini dell'iscrizione;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata.	
	b. Se la richiesta è fatta da Società di persone, Ente o per-	
	sona giuridica, la domanda deve indicare:	
	1. la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e	

	partita IVA, la sede e l'attività che forma l'oggetto socia-	
	le della stessa;	
	2. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	non inferiore al limite minimo e non superiore al limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di ammissione a socio sarà accettata.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	presente Statuto, tenuto conto dei dati comunicati alla Coo-	
	perativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Am-	
	ministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammis-	
	sione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplina-	
	ta dall'art. 2528 c.c..	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, ol-	
	tre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla	
	tassa di ammissione, una ulteriore quota di capitale da de-	
	terminarsi con decisione dei soci per ciascuno esercizio, te-	
	nuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato. Trascorso un mese dalla data della comu-	
	nicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati	
	detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La doman-	
	da potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contempo-	

	raneeo versamento della tassa di ammissione e del sovrapprez-	
	zo.	
	Articolo 8 (Versamento quota socio cooperatore)	
	Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione	
	viene annotata nel libro dei soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al/ai versa-	
	menti della quota sociale nelle forme e nei termini stabili-	
	ti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti	
	al fondo di riserva straordinario.	
	Articolo 9 (Doveri del socio cooperatore)	
	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle de-	
	liberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei re-	
	lativi atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte;	
	C. a prestare la loro attività quando chiamati dalla coopera-	
	tiva, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati. Non possono	
	quindi rifiutarsi se non con atti validamente giustificativi.	
	Articolo 10 (Vincolo sulle quote del socio cooperatore)	
	Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non	
	possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno	

	o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Or-	
	gano Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincola-	
	te a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento	
	delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al ter-	
	zo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.	
	Articolo 11 (Cessazione da socio cooperatore)	
	I soci cooperatori cessano di far parte della Società per re-	
	cesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso	
	ed esclusione, se Società o Enti.	
	Articolo 12 (Recesso del socio cooperatore)	
	Il recesso del socio cooperatore lavoratore è ammesso oltre	
	nei casi previsti dalla legge, in presenza delle seguenti	
	cause o condizioni:	
	- quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera	
	raccomandata, all'Organo Amministrativo il quale, entro ses-	
	santa giorni, delibera in merito.	

	La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei	
	soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla data di comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mu-	
	tualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre	
	mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 13 (Esclusione e decadenza del socio cooperatore)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può essere escluso:	
	1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla leg-	
	ge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzio-	
	ni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (com,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda	
	moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento	
	della quota sociale).	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i	
	suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese	
	dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga ina-	
	dempiente;	
	2. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni as-	

	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	3. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;	
	4. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.	
	La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.	
	Articolo 14 (Liquidazione della quota del socio cooperatore)	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore la liquidazione della quota sociale da esso posseduta, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 cc. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato	

	dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credi-	
	to a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del	
	socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto o escluso. Decorsi due anni dallo scioglimento del	
	rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia perve-	
	nuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in pre-	
	scrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Articolo 15 (Rimborso della quota agli eredi del socio coope-	
	ratore)	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli ere-	
	di della quota dallo stesso effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le moda-	
	lità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'e-	
	ventualità concessa dal secondo comma dell'articolo stesso	
	qualora l'erede possenga i requisiti di ammissione alla So-	
	cietà.	
	Articolo 16 (Organi sociali)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.	
	Articolo 17 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	

	lità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità	
	alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci an-	
	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Articolo 18 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non	
	superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di parti-	
	colari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c.,	
	l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine, comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riserva-	
	te dalla legge e dal presente Statuto, e in particolare:	
	1. approva il bilancio;	
	2. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dere agli Amministratori per la loro attività collegiale e	
	la retribuzione annuale dei Sindaci ove previsti;	
	4. delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente previ-	

	sti a norma del presente Statuto;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statu-	
	to o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno	
	la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la con-	
	vocazione dell'Assemblea con le modalità richieste dalla leg-	
	ge.	
	Articolo 19 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello Statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della Società, sulla nomina, ,sulla revoca e sui pote-	
	ri dei liquidatori, e in genere sulle materie a essa riserva-	
	te dalla legge o dallo Statuto. Essa può essere convocata	
	dall'Organo Amministrativo e anche su richiesta dell'Organo	
	di Controllo, dove previsto, ovvero nei casi stabiliti dalla	
	legge, con indicazione degli argomenti da trattare. In que-	
	st'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro cin-	
	que giorni dalla richiesta.	
	Articolo 20 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale, o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano.	

	La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso	
	comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assem-	
	blea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del-	
	l'ora e, del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale	
	seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso	
	giorno della prima.	
	Articolo 21 (Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazio-	
	ni)	
	Le Assemblea, tanto ordinarie che straordinarie, sono valida-	
	mente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare con le	
	seguenti maggioranze dei partecipanti: in prima convocazio-	
	ne, quando siano presenti, o rappresentati, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cari-	
	che sociali risultano nominati coloro che riportano un nume-	
	ro maggiore di voti.	
	Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'og-	
	getto sociale, allo scioglimento anticipato della Società e	
	alla trasformazione del tipo di Società, per essere valide,	
	dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti soci	

	che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera	
	compagine sociale, tanto in prima quanto in seconda convoca-	
	zione: i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla	
	Società e ottenere il rimborso della quota sociale risultan-	
	te dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è	
	presa la deliberazione. Le delibere possono essere impugnate	
	nei casi e secondo le modalità indicate negli artt. 2377 e	
	ss. c.c.	
	Articolo 22 (Intervento alle assemblee)	
	Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tut-	
	ti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci coopera-	
	tori da almeno tre mesi.	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati dal presidente e da tutti gli interve-	
	nuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti,	
	l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si	
	trova il presidente.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio,	
	che non sia amministratore o dipendente della Società, ma	

	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.	
	Per quanto riguarda i Soci persone giuridiche il diritto di	
	intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso	
	di impedimento di questo, da persone specificatamente auto-	
	rizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale	
	competente il cui estratto sia esibito al Presidente dell'As-	
	semblea (e che non siano dipendenti o Amministratori della	
	Cooperativa).	
	Articolo 23 (Diritto di voto)	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto a un numero di voti	
	comunque non superiore a cinque.	
	Articolo 24 (Presidenza delle assemblee)	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in	
	sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta	
	dall'Assemblea.	
	Quando manchino il Presidente e il Vice-Presidente l'Assem-	
	blea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioran-	
	za dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	

	posta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere	
	persona estranea alla Società e che deve essere notaio quan-	
	do trattasi di Assemblea straordinaria. Le deliberazioni del-	
	l'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verba-	
	le firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi sia-	
	no, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme	
	le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea	
	straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono esse-	
	re inserite sul libro verbali assemblee.	
	Articolo 25 (Votazioni - Modalità)	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti. E' consentito esprime il proprio voto per corrisponden-	
	za. In tal caso l'atto di convocazione deve contenere per e-	
	steso la deliberazione proposta.	
	Amministrazione	
	Articolo 26 (Sistemi di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente, a meno che non vi abbia prov-	
	veduto prima l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio.	

	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	ne è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori	
	sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Articolo 28 (Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e	
	uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte	
	delle proprie attribuzioni. Il VicePresidente - o quello più	
	anziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostitui-	
	sce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel	
	caso che sia assente o impedito o che versi, per una partico-	

	lare questione, in conflitto di interessi nell'esercizio del	
	potere di rappresentanza della Cooperativa.	
	Articolo 29 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia nella sede	
	sociale che altrove, dal Presidente o da uno dei Vi-	
	ce-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti l'opportu-	
	nità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi	
	membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta	
	elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgen-	
	za, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro	
	assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età	
	dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da	
	un Segretario da esso nominato che può essere anche persona	
	estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.	
	Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutosi mediante teleconferenza o videoconferenza,	
	se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano	

	no effettivamente in grado di seguire la riunione e di parte-	
	cipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario	
	si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il	
	luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condi-	
	zioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si consi-	
	dererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Se-	
	gretario, in modo da consentire la predisposizione e la sot-	
	toscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro so-	
	ciale.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richie-	
	sta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in	
	carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ripor-	
	tano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votan-	
	ti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della	
	maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.	
	Articolo 30 (Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazio-	
	ne)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società e gli sono conferiti tut-	
	te le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad ecce-	
	zione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di	

	Statuto, siano riservati alla competenza dell'Assemblea. Il	
	Consiglio di Amministrazione valuta, inoltre, l'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esa-	
	mina i piani strategici, industriali e finanziari, e valuta,	
	sulla base della relazione di organi delegati, il generale	
	andamento della gestione.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, e-	
	ventualmente stabiliti dalla legge o dall'Assemblea dei so-	
	ci):	
	1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazio-	
	ne di accompagnamento che indichi specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari, in conformità con il carattere cooperati-	
	vo-mutualistico della Società;	
	4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto,	
	da sottoporre all'Assemblea;	
	5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività della Cooperativa, fra gli altri quelli a-	
	venti a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la loca-	
	zione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse azien-	
	de e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobi-	
	liari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa	

	quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e	
	qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e	
	lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in ban-	
	ca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni	
	(attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipote-	
	carie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, sconta-	
	re, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvesti-	
	re somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in	
	genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o priva-	
	to, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto	
	della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore de-	
	gli associati, in applicazione del presente Statuto: e ciò	
	purché in connessione con l'oggetto sociale;	
	6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e o-	
	gni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi),	
	consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione	
	di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei	
	Registri;	
	8. assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni; compiere tutti gli atti	
	e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazio-	

	ne, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizio-	
	ne di legge o del presente Statuto, o per deliberazione del-	
	l'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;	
	9. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	10. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare	
	a terzi incarichi professionali;	
	11. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente	
	Statuto, nonché proporre all'Assemblea la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	12. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie,	
	unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie con	
	determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento	
	alle zone territoriali di competenza;	
	13. acquistare e rimborsare quote proprie della Cooperativa,	
	acquistare e cedere interessenze e partecipazioni al capita-	
	le sociale di altre Società enti o consorzi, purché nei limi-	
	ti inderogabilmente imposti dalla legge. e ai soli fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto del presente	
	Statuto e partecipare alla loro costituzione.	
	Articolo 31 (Rappresentanza della Società)	

	Fermo quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale	
	e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Con-	
	siglio dando le opportune istruzioni al personale dipenden-	
	te, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordi-	
	ne del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché ade-	
	quate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	
	Controlli	
	Articolo 32 (Collegio Sindacale)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede al-	
	la nomina del collegio sindacale, composto minimo da tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, durano	
	in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla So-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento. Tutti i membri del	
	Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Articolo 33 (Controllo contabile)	

	Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.	
	Articolo 34 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabi-	
	le ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna	
	del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli a-	
	vanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti:	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a ri-	
	serva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gra-	
	tuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci	
	e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantona-	
	mento costituiti a copertura di particolari rischi o di one-	
	ri futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto	
	del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall' art.	
	2545-quater c.c. le riserve indivisibili possono essere uti-	
	lizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esau-	
	rite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni	
	di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo	

	di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Articolo 35 (Esercizio sociale - Bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, della nota	
	integrativa, (specificando le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile), della relazione sul-	
	la gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e	
	ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	
	con criteri di oculata prudenza.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-	

	tiva, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gimento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni	
	della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-	
	stione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art.	
	2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo even-	
	tualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 36 (Destinazione dei residui attivi)	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saran-	
	no destinati obbligatoriamente come segue:	
	• almeno il 30% al fondo di riserva legale;	
	• ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	a. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	

	verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	b. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requi-	
	siti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato	
	al capitale effettivamente versato;	
	c. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ri-	
	storno, anche mediante aumento delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti	
	dai medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso	
	dell'esercizio sociale di riferimento;	
	d. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'Assemblea che approva il bilancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	
	le, può deliberare la destinazione dei residui attivi confor-	
	memente a quanto previsto dal presente articolo proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che	

	all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito	
	dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	Articolo 37 (Scioglimento e liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea	
	straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e no-	
	minerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i	
	poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e dividendi eventualmente maturati, in caso di sciogli-	
	mento della Cooperativa sarà devoluto a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 38 (Destinazione del residuo attivo in caso di ces-	
	sazione)	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo	
	attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a. al rimborso delle quote di partecipazione;	
	b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 39 (Regolamento)	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà	
	disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costi-	
	tutivo e dello Statuto - da un apposito regolamento interno	
	per i soci lavoratori e un regolamento interno per i soci fi-	
	nanziatori da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da ap-	

40 di 41

41 di 41